



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 novembre 2012

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 22 novembre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(92) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI RIGETTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DI GOFFREDO RENZI (già Presidente della Soc. ASD Marignano Calcio ora ACD Marignanese) E DELLA SOCIETA' ASD MARIGNANO CALCIO ORA ACD MARIGNANESE, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna - CU n. 11 del 19.9.2012).**

La Commissione, letti gli atti sentita la Procura Federale che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, osserva.

Il sostituto Procuratore Federale con atto in data 25-09-2012, proponeva ricorso avverso la decisione emessa dalla C.D.T. Emilia Romagna, pubblicata sul C.U. n° 11 del 19-09-12, che aveva respinto il deferimento avanzato dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Goffredo Renzi, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Marignano Calcio, in quanto ritenuto responsabile di violazione degli art. 1 co 1, 10 co. 2 C.G.S. e 40 co 3 NOIF; la seconda per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 co 2 C.G.S.

Sostiene il ricorrente che la decisione deve essere annullata, in quanto sarebbe irrilevante l'erronea indicazione della norma che si riteneva violata, essendo stato indicato l'art. 40 co 3 delle NOIF anziché l'art. 39 co. 2 delle stesse NOIF, così come irrilevante, doveva ritenersi il fatto che la parte motiva della contestazione contenesse una ulteriore erronea indicazione della pretesa violazione; riteneva, inoltre, il Procuratore Federale che “la valutazione dei fatti oggetto del deferimento, fosse erronea, in quanto in contrasto con una decisione già assunta da altro organo giudicante e passata in giudicato.

Con memoria difensiva in data 25-10-2012, si costituisce il Sig. Renzi Goffredo, personalmente e la ACD Marignanese (già ASD Marignano Calcio) a mezzo del proprio Presidente pro tempore eccependo in via preliminare la inammissibilità del ricorso per la omessa comunicazione dello stesso alle parti interessate, entro i termini perentori di giorni 7 dalla pubblicazione della decisione impugnata.

Nel merito respingersi il ricorso per illegittimità del deferimento, in quanto generico e contraddittorio per difformità tra la norma che si assume violata e quella indicata nell'atto

di incolpazione e tra la narrativa dei motivi del deferimento ed il dispositivo dello stesso, invocando il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della decisione di prima istanza.

### **Motivi della decisione**

In via preliminare si rileva la tardività delle controdeduzioni trasmesse via fax in data 25-10-2012, abbondantemente oltre i termini prescritti.

Il ricorso della Procura Federale deve essere respinto. Correttamente, infatti la C.D.T. Emilia Romagna, ha ritenuto insussistente la violazione relativa alla omessa sottoscrizione da parte di uno dei genitori, richiamando la decisione della Corte di Giustizia Federale del 21-10-2009 C.U. n°48, con la quale si riteneva, agli effetti del tesseramento, sufficiente la sottoscrizione di un solo esercente la patria potestà.

Appare opportuno comunque precisare che il tesseramento del minore Urbinelli William presso la società Marignano Calcio fu sottoscritto il 29-09-2009 e ratificato dall'Ufficio Tesseramenti della Federazione, a nulla rilevando il fatto che fosse stato sottoscritto da uno solo dei genitori esercenti la patria potestà.

Solo successivamente e su reclamo del Sig. Urbinelli Fulvio la Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul C.U. 15/D del 10-02-2012 annullava il tesseramento del calciatore, avuta conoscenza di una situazione di fatto (separazione dei coniugi e affidamento congiunto del minore) ignorata all'epoca sia dalla società che dall'Ufficio Tesseramenti.

P.Q.M.

Respinge il ricorso avanzato dalla Procura Federale avverso la decisione della C.D. Territoriale Emilia Romagna, pubblicata sul C.U. n. 11 del 19.09.2012.

### **(95) – APPELLO DELLA SOCIETA' GSD ENNA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CANNAROZZO (Presidente) E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO IN CORSO E L'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 71 del 18.9.2012).**

La Commissione letti gli atti,

### **Osserva**

Con atto in data 21.09.2012, il Presidente vicario pro-tempore della GSD Enna Calcio Sig. Gianfilippo Ivano Siracusa, propone reclamo avverso la decisione della C.D.T. Sicilia, pubblicato sul C.U. N° 71 del 18.09.2012, con la quale veniva accolto il deferimento proposto dalla Procura Federale, in data 22.09.2012, nei confronti del Sig. Cannarozzo Giuseppe, quale Presidente della GSD Enna e della società stessa, il primo per violazione degli art. 1 co 1 e art. 8 commi 9 e 10 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter co. 13 NOIF per non aver ottemperato all'obbligo di adempimento nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del lodo emesso dal collegio arbitrale presso la L.N.D. e pubblicato sul C.U. n. 3 del 13.11.2010/2011 a seguito del contenzioso fra la predetta Società ed il proprio allenatore Sig. De Maria Guido a cui era stato corrisposto un acconto di € 5.000,00 sugli 8.500,00 dovuti; la seconda ai sensi dell'art. 4 co. 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva diretta, per il fatto di un suo tesserato e, per l'effetto, infliggeva al primo la inibizione per mesi 5 e l'ammenda di € 2.000,00 e alla seconda la penalizzazione di un punto da scontarsi nel Campionato in corso.

Sostiene il reclamante che la decisione della C.D.T. Sicilia è illegittima e va annullata trattandosi di contestazione identica a quella già valutata dalla C.D.T. Sicilia e decisa con provvedimento sanzionatorio pubblicato sul C.U. n° 493 del 07.06.2011.

In effetti, la Procura Federale, con proprio atto del 06.04.2011 deferiva innanzi alla C.D. Territoriale Sicilia, il Sig. Giuseppe Cannarozzo quale Presidente pro-tempore, della Società GSD Enna Calcio e la Soc. medesima, il primo per violazione dell'art. 1 co 1 C.G.S. e art. 8 co. 9 e 10 C.G.S. in relazione all'art. 94 ter co 13 NOIF, per non aver ottemperato all'obbligo di adempimento nel termine di gg. 30 dalla comunicazione del lodo emesso dal collegio arbitrale presso la L.N.D. e pubblicato sul C.U. n°3 del 13.11.2010-2011, a seguito del contenzioso fra la predetta società ed il proprio allenatore Sig. De Maria Guido, a cui era stato corrisposto solo un acconto di € 5.000,00 sugli 8.500,00 dovuti.

La C.D.T. Sicilia definiva il procedimento con decisione emessa il 07.06.2011 pubblicata sul C.U. n°493/CDT 43, ed infliggeva al Cannarozzo mesi 4 di inibizione ed € 2.000,00 di ammenda, e 2 punti di penalizzazione alla Società, da scontarsi nel Campionato 2011-2012.

Appare del tutto evidente che la impugnata decisione, avendo contenuti soggettivi ed oggettivi del tutto identici, costituisca una palese violazione del principio del "*ne bis in idem*" e pertanto debba essere revocata.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il provvedimento di cui al CU n 71 del 18.9.2012 nei confronti di Giuseppe Cannarozzo e della Società GSD Enna Calcio.

Nulla per la tassa non versata.

**(96) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DELIBERA DI NON ACCOGLIMENTO DEL DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA' ACD PATERNO' 2004, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 452 del 24.4.2012).**

La Procura Federale con atto datato 24 novembre 2011 aveva deferito alla Commissione Disciplinare Territoriale c/o il Comitato Regionale Sicilia la Società ACD Paternò 2004, unitamente al suo legale rappresentante sig. Mario Ciaramella, perché per la disputa del Campionato Allievi - Juniores Stagione 2010/2011 non aveva tesserato alcun tecnico abilitato, che difatti non risultava inserito nelle distinte delle gare, così violando le disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico, punto 14.

A tale Società veniva contestata la sussistenza della responsabilità diretta (art. 4 comma 1 CGS) per le violazioni ascritte al presidente.

In sede di discussione del deferimento, compariva la sola Procura Federale, la quale, per quel che qui interessa, chiedeva che alla Società fosse comminata l'ammenda di € 600,00.

La CDT con decisione adottata il 24 aprile 2012 e pubblicata sul CU n. 452/CDT 32, nel mentre sanzionava la persona deferita, dichiarava il non luogo a procedere nei confronti della Società ACD Paternò 2004 in quanto risultava inattiva.

Avverso siffatta decisione insorge la Procura Federale con ricorso del 2 ottobre 2012, istando per l'accoglimento della sanzione punitiva dell'ammenda di € 600,00 chiesta in primo grado a carico della Società perché quest'ultima, ancorchè inattiva, risultava allora come ora pur sempre affiliata alla FIGC e quindi sottoposta all'obbligo del rispetto dell'ordinamento sportivo.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La Commissione osserva quanto segue.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è fondata.

Appare evidente che la CDT, nel prosciogliere la Società di che trattasi, si è attenuta all'inciso contenuto nel comma 1 art. 30 dello Statuto Federale, nonché nel comma 1 art. 1 CGS che stabiliscono l'obbligo dell'osservanza delle norme e degli atti federali in capo a tutti i soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed altri) che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

Tuttavia l'art. 18 CGS, nell'elencare le sanzioni suscettibili di essere adottate a carico delle società in misura commisurata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, non reca alcun riferimento al concetto di attività sopra richiamato, dovendo pertanto interpretarsi come norma applicabile a tutte le società affiliate alla FIGC, a prescindere dal fatto che esse svolgano o non svolgano attività nel momento in cui la violazione, ovviamente commessa in vigenza di attività, venga loro contestata.

Nel caso in esame, non risulta che la Società deferita sia incorsa nella revoca della affiliazione o nella decadenza dalla affiliazione ai sensi dell'art. 16 NOIF, per cui essa rimane vincolata al rispetto dell'Ordinamento sportivo.

Pacifica e non contestata la responsabilità della Società ACD Paternò 2004, consistita nel non aver tesserato nella Stagione sportiva 2010/2011 alcun tecnico abilitato, resa obbligatoria per il Campionato Allievi - Juniores dalle disposizioni generali contenute nel CU n. 1 del 5 luglio 2010 del Settore Giovanile e Scolastico punto 14, deve essere affermata la responsabilità che le è stata contestata ed accolta la richiesta sanzionatoria avanzata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, revoca sul punto la decisione impugnata, infligge alla Società ACD Paternò 2004 l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

**(97) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. MARIO CIARAMELLA (Presidente della Soc. ACD Paternò 2004, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 330 del 21.2.2012)).**

Occorre premettere in fatto quanto segue.

La Lega Nazionale Dilettanti con nota del 15 giugno 2010 comunicava a tutti i Comitati Regionali, nonché ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, le linee-guida per le iscrizioni delle società ai campionati di competenza della stagione sportiva 2010 – 2011. Veniva precisato in siffatta nota che i Comitati Regionali avrebbero dovuto individuare un primo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, avente natura perentoria a pena di decadenza per la sola domanda ed ordinatoria per la presentazione della documentazione a corredo della domanda (disponibilità di un impianto di gioco omologato, inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e Tesserati, versamento di diritti ed oneri finanziari con possibilità di rateizzazione per alcune voci) ed un secondo termine di natura esclusivamente perentoria per regolarizzare la domanda di iscrizione con il deposito di quella documentazione che non si era potuto presentare contestualmente alla iscrizione.

Veniva altresì precisato che, nonostante la concessione del secondo termine per il deposito della documentazione a corredo della domanda di iscrizione, l'inosservanza del primo termine, pur se di natura ordinatoria, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l'iscrizione ai campionati, doveva essere considerato illecito disciplinare, da sanzionarsi dagli Organi della Giustizia Sportiva con un'ammenda oppure con punti di penalizzazione in classifica su deferimento della Procura Federale.

Ai Comitati venivano delegate la fissazione dei termini di presentazione della domanda di iscrizione e di deposito della documentazione, nonché la tipologia delle sanzioni da applicare.

Si precisava, infine, che l'inosservanza anche del secondo termine di natura perentoria avrebbe comportato la non ammissione della società al campionato di competenza.

Nel caso portato all'attuale cognizione di questa Commissione, era accaduto che il Presidente del Comitato Regionale Sicilia con lettera 2 febbraio 2011 recante all'oggetto "Illecito disciplinare", in ottemperanza alla direttiva della Lega Nazionale Dilettanti sopra richiamata, aveva reso noto alla Procura Federale che alcune società partecipanti ai Campionati di detto Comitato, tra le quali la Società ACD Paternò 2004, avevano regolarizzato la propria posizione entro il secondo termine ed erano pertanto incorse nell'illecito disciplinare. Egli, nel contempo, chiedeva che la Procura, ove lo avesse ritenuto, provvedesse a deferire le Società inadempienti per l'applicazione dell'ammenda deliberata dal Consiglio Direttivo dello scrivente Comitato nella riunione del 23 giugno 2010 nella misura da € 50,00 ad € 400,00.

Tutte le Società segnalate erano dalla Procura Federale deferite innanzi la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, unitamente al legale rappresentante di ciascuna di esse; veniva contestata ai legali rappresentanti delle Società la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS con riferimento all'art. 24 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed alle disposizioni generali del C.U. n. 502 / UNICO del 24 giugno 2010 del Comitato Regionale Sicilia, per aver disatteso l'obbligo per le Società di perfezionare l'iscrizione al Campionato di competenza entro il termine ordinatorio fissato dal predetto Comitato; ed alle Società la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS per la responsabilità diretta stante l'addebito ascritto al proprio legale rappresentante.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisioni pubblicate sul CU n. 330/CDT 22 del 21 febbraio 2012, accoglieva i deferimenti ed infliggeva ad ogni Società la sanzione dell'ammenda ed al legale rappresentante di ciascuna Società la sanzione dell'ammonizione.

Detta ultima sanzione era motivata sul presupposto dell'applicazione ai deferiti delle attenuanti del caso, tenuto conto che si trattava di inadempimenti di natura parziale, maturati in un contesto minimo e particolare.

Veniva pertanto inflitta per quel che qui interessa alla Società ACD Paternò 2004 l'ammenda di € 150,00 ed al Presidente della stessa Sig. Mario Ciaramella la sanzione della ammonizione.

Avverso queste decisioni ricorreva con separati atti la Procura Federale, la quale, richiamati i fatti e deducendo che la responsabilità della Società era sempre da imputarsi al soggetto attivo della condotta sanzionata, individuato ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 4 comma 1 CGS nel legale rappresentante della stessa anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra rappresentante (il Presidente della Società) e rappresentata (la Società), chiedeva che, in parziale riforma di ogni singola decisione, venisse inflitta ai legali rappresentanti delle Società deferite, singolarmente considerati, la inibizione di mesi tre per ognuno, di giorni trenta in un solo caso e per una sola persona. Aggiungeva la ricorrente che le decisioni impugnate si erano poste in contrasto con il consolidato orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva anche di ambito territoriale, i quali, in casi analoghi, affermata la concomitante responsabilità del legale rappresentante e della società in relazione all'art. 1 comma 1 CGS quanto al primo ed all'art. 4 comma 1 quanto alla seconda, avevano comminato ai legali rappresentanti delle società inadempienti la sanzione della inibizione, in quanto maggiormente afflittiva rispetto a quella della semplice ammonizione, non adeguata alla gravità dei fatti contestati ed agli effetti consequenziali derivati.

Alla riunione del 31 maggio 2012 la posizione del Sig. Mario Ciaramella all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Paternò 2004 era stralciata con restituzione degli atti alla Procura Federale per la eventuale rinnovazione del ricorso, in quanto il deferito, a motivo del suo trasferimento dall'indirizzo risultante in atti, non era stato raggiunto dalla comunicazione della fissazione della suddetta riunione.

Il ricorso è stato rinnovato in data 2 ottobre 2012 e la comunicazione di fissazione della riunione odierna risulta essere stata ritualmente comunicata all'interessato.

In siffatta riunione è comparsa la Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Nessuno è comparso per il sig. Ciaramella, il quale non ha controdedotto.

La Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato.

Come è stato costantemente affermato da questa Commissione, la statuizione contenuta nelle disposizioni relative alle modalità di iscrizione ai Campionati, che l'inosservanza del termine ordinatorio anche per un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati delle società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma 1 lettera H).

Inoltre, l'art. 10 comma terzo bis CGS, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche, che non adempiono all'obbligo di deposito della documentazione richiesta per la partecipazione al campionato di competenza nei termini fissati dalle disposizioni, le sanzioni ivi riportate, implica di per sé la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, ai quali va inevitabilmente ascritto l'addebito del mancato adempimento.

In sintesi, sussiste in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i suoi dirigenti, invocato dalla Procura Federale e peraltro riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale, nel senso che non può esistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi.

In tale contesto, la decisione impugnata andrà riformata limitatamente alla erronea mancata inibizione del summenzionato legale rappresentante della Società ACD Paternò 2004, a cui va inflitta la sanzione della inibizione, da comminarsi in maniera ridotta rispetto al chiesto, avuto riguardo all'orientamento di questa Commissione, che si è espresso in giorni trenta di inibizione per il primo inadempimento contestato ed in giorni quindici per ogni inadempimento ulteriore.

Nel caso dedotto nel presente procedimento e, più in particolare dalla lettura della parte motiva del deferimento, risulta che alla Società era stato contestato un solo inadempimento.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale, a parziale modifica della decisione impugnata, infligge al Sig. Mario Ciaramella, all'epoca dei fatti Presidente della Società ACD Paternò 2004, la inibizione di gg. 30 (trenta).

**(112) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD CUSSIGNACCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. - CU n. 32 del 4.10.2012).**

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. ha applicato nei confronti della Società ASD Cussignacco Calcio l'ammenda di € 100,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare la ricorrente chiede l'annullamento della delibera impugnata.

In data odierna nessuno è comparso per la Società, per la Procura federale è presente l'avv. Dario Perugini, il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte della reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;

tale omissione comporta l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

**(129) – APPELLO DEL SIG. GABRIELE FILIPPO CINTOLO (già tesserato per la Soc. SSD ARL San Frediano, attualmente tesserato per la Soc. SC Porta Romana ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 25.10.2012).**

**(134) – APPELLO DEL SIG. MARCO VENTURINI (Presidente della Soc. SSD ARL San Frediano) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 24 del 25.10.2012).**

La Procura Federale, con atto del 6 settembre 2012, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana i sigg.ri Marco Venturini e Gabriele Filippo Cintolo, rispettivamente Presidente e calciatore tesserato della Società SS DARL San Frediano, partecipante al Campionato Regionale di Promozione, ai quali contestava la violazione quanto al Venturini dell'art. 1 commi 1 e 5 CGS, quanto al Cintolo dell'art. 1 comma 1 CGS, perché durante l'intervallo della gara SS DARL San Frediano – ASD Porta Romana del 29 gennaio 2012, valevole per il Campionato suddetto, avevano avuto tra loro un diverbio, che si era espresso da parte del Venturini nei confronti del Cintolo con espressioni offensive e con un colpo al viso che aveva richiesto l'intervento medico, da parte del Cintolo nei confronti del Venturini con espressioni offensive. Era altresì deferita la Società SS DARL San Frediano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS per la condotta tenuta dai suoi due tesserati.

La CDT con decisione pubblicata sul CU n. 24 del 25 ottobre 2012, resa nel contraddittorio delle parti, comminava al Presidente Marco Venturini l'inibizione di mesi quattro ed al calciatore Gabriele Cintolo la squalifica di un mese.

Avverso tale decisione ricorrono con separati atti i sigg.ri Marco Venturini e Gabriele Filippo Cintolo, i quali istano entrambi per il proscioglimento ovvero in subordine per la riduzione della pena, deducendo il Venturini l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Cintolo alla Procura Federale tra l'altro prive di riscontri clinici, nonché l'inapplicabilità dell'art. 1 CGS non essendo il fatto riferibile all'attività sportiva, il Cintolo la totale mancanza di responsabilità, essendo stato aggredito e colpito dal Venturini, contro cui non aveva reagito.

Alla udienza odierna è comparso a mezzo del proprio difensore il calciatore Cintolo, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; è altresì comparsa la Procura Federale la quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi e per la conferma della decisione impugnata.

La Commissione osserva quanto segue.

I due separati ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.

Nel merito i ricorsi appaiono infondati.

È pacifico che nel tempo e nel luogo che si sono accertati tra il Venturini ed il Cintolo era insorto un diverbio, che non si era limitato alle parole, ma che era degenerato con l'uso delle mani. Infatti, se due dei testi escussi in sede d'indagine dalla Procura Federale, calciatori tesserati per la Società ASD Porta Romana, avevano riferito che era stato solo il Venturini a colpire il Cintolo e non anche quest'ultimo il Venturini, un altro teste oculare, persona non tesserata FIGC, da ritenersi come tale meno emotivamente suggestionata dai fatti, aveva dichiarato di aver visto il Cintolo a terra che si teneva il viso tra le mani ed il Venturini che teneva la mano sul naso lamentandosi che gli faceva male; il che induce a ritenere che anche il Venturini, come peraltro dallo stesso dedotto, venne raggiunto dal Cintolo, tanto da subire la referata conseguenza del colpo. Siffatta deposizione comprova pertanto oltre ogni ragionevole dubbio la fondatezza del deferimento e della parte dispositiva della decisione impugnata che lo ha accolto, ove si tenga conto che la CDT ha correttamente diversificato la responsabilità dei due antagonisti, dando rilievo a quella del Venturini "per essere egli il Presidente della Società, al quale istituzionalmente si chiedono comportamenti sia nell'ambito sportivo che nel normale modo di vivere civile assolutamente irreprensibili e comunque tali da essere di esempio per i propri tesserati". Quanto all'eccezione sollevata dal Venturini in ordine all'art. 1 CGS, che sarebbe inapplicabile al caso in esame, non può non rilevarsi l'infondatezza di siffatta convinzione, atteso soprattutto che il fatto di che trattasi non solo ha coinvolto persone tesserate, ma si è svolto nel contesto di un avvenimento agonistico (l'intervallo della gara di Campionato Promozione SS DARL San Frediano – ASD Porta Romana del 29 gennaio 2012) ed in un luogo posto all'interno dell'impianto sportivo, comportando così la violazione del principio richiamato dall'art. 1 comma 1 CGS.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, li rigetta, disponendo incamerarsi le tasse reclamo versate.